

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

DIPARTIMENTO VETERINARIO

*Servizio di Sanita' Animale***DISTRETTO DI MODICA**NUMERO DI PROT. 7032 DEL 24/11/11**COMUNE DI SCICLI**ORDINANZA MUNICIPALE N. 313 DEL 24-11-11**IL SINDACO**

Vista la relazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa dalla quale risulta che nell'Allevamento sito in Contrada Palazzola, tenere di Scicli, cod. az.011RG488 si sono verificati casi di BRUCELLOSI OVI-CAPRINA negli animali di cui è

proprietario/detentore il Sig. Pacetto Carmelo, nato a Scicli il 22/12/1965, residente a Scicli in C.da Guardiola;

Visto l'esito degli accertamenti diagnostici del 12/08/2011 su n.401 animali, di cui n. 21 risultati infetti;

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

Visto il Decreto n° 453 del 02.07.1992 e successive modifiche e integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi ovicaprina;

Visti i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali

Visto il D.A. n. 0025 del 12/01/07 con il quale è stata disposta la identificazione elettronica degli ovicaprini facenti parte degli allevamenti infetti

Vista l'O.M. 14/11/06 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovicaprina e Leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Visto il DPR 317/96

Visto il Reg CE 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina

Visto il Reg. CE 853/04, e successive modifiche e integrazioni, recante norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale

Visto il Reg. CE 1774 del 3/10/02, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Vista la Legge 833/78;

Visto il D.L.vo 502/92

Visto il D.L.vo 517/93

Viste le LL.RR. 30/93 e 33/94;

Visto il D.A. n° 13306 del 18.11.1994

ORDINA

al Sig. Pacetto Carmelo generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue :

1) gli ovicaprini riscontrati infetti di brucellosi presso l'allevamento sopraindicato e identificati come da mod. 2/33 bis relativo alla prova del 04/11/2011, nonché alle prove successive previste dal piano di risanamento, sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere isolati e tenuti separati dai capi sani;

2) gli ovicaprini infetti devono identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della Marca auricolare ufficiale;

3) tutti gli ovicaprini dell'azienda sono posti sotto sequestro sanitario e devono essere identificati con bolo endoruminale recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale; è vietata qualsiasi movimentazione di animali sensibili alla malattia da e per l'allevamento infetto, fatta salva:

- a. la movimentazione, previa autorizzazione del Servizio Veterinario rilasciata ai sensi del D.P.R. 320/54, di animali destinati alla immediata macellazione;
- b. il ripopolamento dell'allevamento a seguito di due o più prove negative effettuate secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali.


- 4) la distruzione dei feti e degli invogli fetali nonché degli agnelli o capretti nati morti o morti subito dopo la nascita;
- 5) la disinfezione di locali e attrezzature ;
- 6) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi;
- 7) il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti e dei visceri degli animali morti o comunque non destinati al consumo umano ai sensi del regolamento del Reg. CE 1774/02;
- 8) l'immediata distruzione col fuoco o interrimento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. 320/54, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente.
- 9) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell' allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell' uso, che rimane comunque vietato per le orticole; parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
- 10) la separazione del latte degli ovini e caprini infetti da quello dei soggetti sani dell'allevamento e la utilizzazione di tale latte nello stesso allevamento esclusivamente per l'alimentazione animale previo adeguato trattamento termico;
- 11) la utilizzazione del latte degli animali sieronegativi, previa autorizzazione del Servizio di Igiene degli allevamenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, a condizione che: a) sia posto in appositi contenitori separati identificati con contrassegni b) sia conferito separatamente ad uno stabilimento dotato di attrezzatura idonea al trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi, c) sia utilizzato per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi. Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario;
- 12) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d' urgenza;
- 13) l' attestato di allevamento ufficialmente indenne di brucellosi, rilasciato in data 14/12/2010 , è revocato;

Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig. Pacetto Carmelo come dalle istruzioni scritte, impartite in data 14/11/2011 dal Servizio Veterinario, in base all' art. 9 del D.P.R. 320/54.


La presente ordinanza sarà revocata dopo che gli animali dell' allevamento hanno presentato esito negativo a due prove a distanza di sei settimane; la prima delle quali eseguita dopo sei settimane dall' abbattimento degli ultimi capi infetti;

Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

IL VETERINARIO RESPONSABILE


RESPONSABILE DEL S.O. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA




SINDACO
Giovanni Venticinquè